



COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

P.zza Garibaldi, 1 - 63030 Colli del Tronto - Tel. n. 0736/890626-55 - Fax. 0736/890831 - C.F. 00355250440

ORDINANZA N. 48 DEL 20.09.2019	OGGETTO	Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine nel corso dello svolgimento della manifestazione denominata "COLLI BEER FEST" dal 20 al 22 SETTEMBRE 2019
---	----------------	---

IL SINDACO

- VISTA l'istanza del 09/09/2019 Prot.7299 del Sig. Fulgenzi Vincenzo nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 12/02/1968 e residente a Colli del Tronto in via Leopardi n. 26, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione PRO LOCO di Colli del Tronto, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il Parco della Pace ed il parcheggio antistante ad esso dal giorno 20 al giorno 22 SETTEMBRE 2019 per lo svolgimento della manifestazione denominata "COLLI BEER FEST" che si terrà nei giorni suindicati;
- CONSIDERATO che l'ente non ha nominato ad oggi la Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo in quanto l'Associazione suindicata ha dichiarato con S.C.I.A., che trattasi di manifestazione che terminerà alle ore 24,00 e che i partecipanti saranno di 200 persone;
- PREMESSO che la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 ha fornito le indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- RICHIAMATA
 - la Circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche -Direttiva";
 - la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco - n°11464 del 19.06.2017 circa indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety inerenti le manifestazioni pubbliche;
 - VISTO il Piano di Sicurezza dell'Ing. Lino Giovannini iscritto al collegio Provinciale dei Geometri di Ascoli Piceno, quale tecnico incaricato dall' Associazione PRO LOCO di Colli del Tronto, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 7710 del 19/09/2019, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.141 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), per le finalità di cui agli artt. 68, 69, 80 e 141 del medesimo TULPS, recante le certificazioni di rito in materia di staticità, sicurezza strutturale ed omologa;
- VISTA la documentazione inviata al SUAP Piceno Consind di Ascoli Piceno, in ordine agli adempimenti previsti dal piano di Safety e Security predisposto dal dell'Ing. Lino Giovannini iscritto al collegio Provinciale dei Geometri di Ascoli Piceno, quale tecnico incaricato dall' Associazione PRO LOCO di Colli del Tronto;
- VISTO il programma della Manifestazione;
- RITENUTO necessario definire ed adottare anche ulteriori misure necessarie alla limitazione del rischio in termine di Safety, così come prescritto dalle nuove direttive sopra richiamate, in relazione diretta alle modalità di svolgimento della manifestazione, alle particolari caratteristiche dei luoghi ed alla presumibile consistente affluenza di pubblico;
- VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";
- VISTO il Regolamento di esecuzione del Tulps, R.D. 06/05/1940, n. 635;
- VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., nonché il D.Lgs. 59/2010;
- VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981;
- VISTO l'art. 19, primo comma, n. 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S. prima richiamate;
- VISTA la legge n. 48 del 18/04/2017 di conversione in legge del D.L. n. 14 del 20/02/2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città);
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ed ii.;
- VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1. L'assoluto divieto di vendere e/o somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e in lattine e di introdurre nell'area della manifestazione bottiglie di vetro e lattine, ad eccezione della somministrazione e degustazione di quanto previsto esclusivamente nelle serate dello svolgimento della manifestazione dal 20 al 22 settembre 2019 così come indicato nel piano di sicurezza.
2. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
3. E' altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
4. L'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
5. I suddetti obblighi e divieti valgono nell'ambito della manifestazione in oggetto per una fascia di mt sino a 500 circostante l'area della stessa;
6. Il divieto di cui al punto 1. riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i circoli, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 misura ridotta pari ad Euro 50,00 applicata con le modalità previste dalla L. n. 689/1981 e ss.mm.i.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico;
- è immediatamente eseguibile

INFORMA

Attraverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data

IL SINDACO
(Dott. Andrea CARDILLI)

